



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Allegato alla Delib.G.R. n. 4/7 del 17.1.2017

Indirizzi operativi per le attività preparatorie e per lo svolgimento delle sedute della Giunta regionale.

Indice

Art. 1 Riunioni di Giunta

Art. 2 Ordine del giorno

Art. 3 Presentazione delle proposte di deliberazione

Art. 4 Modifica delle proposte di deliberazione

Art. 5 Riunione preliminare alla Giunta

Art. 6 Esame delle proposte di deliberazione non iscritte all'ordine del giorno

Art. 7 Predisposizione delle proposte di deliberazione

Art. 8 Contenuto delle proposte di deliberazione

Art. 9 Proposte di deliberazione concernenti nomine

Art. 10 Proposte di deliberazione concernenti disegni di legge

Art. 11 Pubblicazione delle deliberazioni approvate dalla Giunta

Il presente documento sostituisce integralmente i seguenti atti deliberativi nonché le circolari concernenti l'argomento in oggetto (Delib.G.R. n. 43/1 del 30.11.1999, Delib.G.R. n. 32/1 del 5.9.2003, Delib.G.R. n. 27/4 del 9.6.2009, circolari n. 1 del 22.1.2003, n. 2 del 30.7.2004 e n. 3 del 22.12.2004) e integra la Deliberazione della giunta regionale n. 6/10 del 2.2.2016.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Art. 1

Riunioni di Giunta

1. La Giunta regionale si riunisce, ordinariamente, nella giornata del martedì di ogni settimana, con inizio alle ore 12.00. Qualora la seduta non si possa svolgere come previsto, la Giunta si riunisce il venerdì della stessa settimana, con inizio alle ore 10.00.
2. Il Presidente, anche su richiesta degli Assessori, può convocare la Giunta in giornate differenti qualora ne ravvisi l'opportunità o la necessità.
3. La Giunta è presieduta dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dall'Assessore più anziano presente in Giunta.
4. Le deliberazioni sono validamente assunte dalla metà più uno dei componenti della Giunta.
5. Le riunioni di Giunta sono precedute, il venerdì antecedente alla riunione del martedì e il mercoledì per quella del venerdì, dalla riunione preliminare alla Giunta di cui all'art. 5, allo scopo di definire l'ordine del giorno da sottoporre all'approvazione del Presidente.
6. Il Presidente, qualora non possano prendervi parte per eccezionali e motivati impedimenti, autorizza uno o più Assessori a partecipare alle singole riunioni di Giunta in videoconferenza o con modalità analoghe.

Art. 2

Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno della Giunta è approvato dal Presidente e, unitamente alla data e ora di convocazione della seduta, viene notificato ai membri della Giunta e agli Uffici di Gabinetto attraverso il sistema Borsa di Giunta Digitale (BGD).

Art. 3

Presentazione delle proposte di deliberazione

1. Le proposte di deliberazione sono trasmesse alla Segreteria di Giunta secondo le modalità previste dal sistema BGD almeno cinque giorni prima della data della seduta, ovvero entro il mercoledì della settimana precedente per la seduta del martedì, oppure entro il martedì della stessa settimana per la seduta del venerdì.
2. Le proposte di deliberazione, per poter essere iscritte all'ordine del giorno, devono essere preventivamente corredate, a cura della Direzione generale proponente, delle intese, dei concerti e dei pareri di merito così come previsto dal sistema BGD. In mancanza, la proposta non sarà iscritta all'ordine del giorno della Giunta.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

3. Le proposte di deliberazione di atti di programmazione economica devono essere corredate del parere di concerto dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera i) della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 nonché, per quelle rientranti nella programmazione unitaria, del parere di coerenza dell'Autorità di gestione competente.

Art. 4

Modifica delle proposte di deliberazione

1. Qualora, dopo la trasmissione ai sensi dell'art. 3, si renda necessaria la modifica del testo della proposta di deliberazione, l'Assessorato interessato procede all'invio di una nuova proposta secondo le modalità previste dal sistema BGD entro la giornata di convocazione della riunione preliminare di cui all'art. 5.
2. Dopo la trasmissione della proposta, la Segreteria della Giunta effettua l'istruttoria e, qualora lo ritenga necessario, può chiedere all'Assessorato competente modifiche e integrazioni alla proposta.

Art. 5

Riunione preliminare alla Giunta

1. Le proposte di deliberazione presentate secondo le modalità e i termini di cui agli articoli 3 e 4 sono esaminate in un tavolo di lavoro, presieduto dal Capo di Gabinetto del Presidente, assistito dalla Direzione generale della Presidenza, al quale partecipano i Capi di gabinetto degli Assessori.
2. La riunione di cui al comma 1 è convocata dal Capo di Gabinetto del Presidente il venerdì precedente la seduta di Giunta del martedì e il mercoledì precedente la seduta del venerdì.
3. Qualora la Giunta sia convocata in giorni differenti dalle sedute ordinarie, il Capo di Gabinetto del Presidente stabilisce la data della riunione preliminare.
4. Le proposte di deliberazione, esaminate nel corso della riunione preliminare, sono proposte al Presidente per l'inserimento nell'ordine del giorno della seduta di Giunta che segue la riunione preliminare.
5. Qualora si ravvisi la necessità di apportare modifiche o correzioni non sostanziali alle proposte di deliberazione, esaminate nel corso della riunione preliminare, le stesse possono essere comunque proposte per l'inserimento all'ordine del giorno. Le eventuali modifiche o correzioni sono trasmesse alla Segreteria della Giunta secondo le modalità previste dal sistema BGD entro la giornata precedente la seduta della Giunta, ovvero il lunedì per le sedute convocate il martedì e il giovedì



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

per le sedute convocate il venerdì.

Art. 6

Esame delle proposte di deliberazione non iscritte all'ordine del giorno

1. La Giunta regionale esamina e discute esclusivamente argomenti iscritti all'ordine del giorno.
2. Il Presidente può, in casi di urgenza, ammettere alla discussione proposte di deliberazioni non inserite nell'ordine del giorno riguardanti questioni non differibili presentate dagli Assessori competenti prima dell'inizio della seduta, purché non attinenti le proposte di nomina in enti, agenzie, società, consorzi, comitati o altri organismi.
3. Il Presidente, prima dell'inizio della seduta, informa i componenti della Giunta della proposta di deliberazione di cui al comma 2 che potrà essere discussa nella stessa seduta, a conclusione dell'esame delle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno.

Art. 7

Predisposizione delle proposte di deliberazione

La proposta di deliberazione è predisposta attraverso il sistema BGD e deve contenere i seguenti elementi:

1. l'oggetto della proposta;
2. la tipologia, scegliendo fra:
 - standard;
 - nomina;
 - costituzione in giudizio o transazione;
 - programmazione economica;
 - finanziamenti;
 - disegni di legge;
3. le categorie o materie di pertinenza della proposta.

Art. 8

Contenuto delle proposte di deliberazione

1. La proposta di deliberazione è predisposta secondo i seguenti criteri:



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

a) oggetto

L'oggetto o titolo della proposta di deliberazione deve indicare in modo breve, chiaro e univoco la finalità e indicare il tema specifico della proposta, i riferimenti normativi e gli estremi di precedenti deliberazioni cui la proposta si colleghi in modo rilevante;

b) premessa

La premessa espone in maniera semplice e comprensibile dal cittadino le motivazioni di fatto e di diritto che determinano la proposta;

c) contenuto

Il contenuto della parte propositiva deve essere illustrato in maniera semplice, compiuta e puntuale, e, ove necessario, deve contenere l'indicazione della partizione organizzativa competente; occorre evitare per quanto possibile la presenza nel testo della proposta di abbreviazioni che non siano di notoria conoscenza e di facile comprensione; dovrà comunque essere previsto che le denominazioni, di seguito indicate con abbreviazioni o acronimi, siano, all'inizio del testo del deliberato, espressi in modo esteso.

d) deliberato

Nella parte deliberativa, il dispositivo deve essere formulato in modo che sia facilmente individuata la volontà espressa dalla Giunta e deve indicare le Missioni e i Programmi (ed eventualmente il capitolo ed il centro di responsabilità) di riferimento nel caso in cui la deliberazione determini una spesa.

Vanno, altresì, indicate le disposizioni conseguenti al deliberato stesso (a titolo di esempio, mandato ad attuare la deliberazione, pubblicazioni, invio eventuale alle competenti Commissioni del Consiglio regionale, alla Commissione Europea);

e) allegati

Ciascun allegato deve avere una propria numerazione e contenere nella prima pagina la dicitura "Allegato n. _____ alla Delib.G.R. n. __ del _____".

Art. 9

Proposte di deliberazione concernenti nomine

1. Le proposte di deliberazione relative alla nomina di organi in enti, agenzie, società, consorzi, comitati e altri organismi nonché di commissari di competenza del Presidente, della Giunta e degli Assessori devono essere trasmesse corredate dei seguenti documenti:



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- a) curriculum del candidato;
 - b) dichiarazione da parte del candidato dell'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi della normativa vigente, da rendersi secondo l'apposito modulo predisposto dall'Amministrazione regionale;
 - c) verifica da parte delle Direzioni generali competenti della documentazione prodotta dal candidato di cui alle lettere a) e b).
2. La mancata trasmissione in allegato alla proposta di deliberazione di tale documentazione comporta l'impossibilità di iscrizione all'ordine del giorno della proposta.

Art. 10

Proposte di deliberazione concernenti disegni di legge

1. Le proposte relative ai disegni di legge sono corredate dalla relazione tecnica di accompagnamento e del parere istruttorio della Direzione generale dell'Area Legale – Servizio degli Affari legislativi e del Buras , concernente la verifica di conformità delle proposte ai parametri costituzionali e statutari ed il coordinamento con la normativa comunitaria statale e regionale, nonché il rispetto delle regole inerenti alla qualità del linguaggio normativo ed alla coerenza strutturale e sistematica del testo.
2. Le proposte comprendono, inoltre, la relativa norma di copertura finanziaria preventivamente concordata con l'Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio.
3. La stesura del testo dei disegni di legge avviene secondo le indicazioni del manuale "Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi" approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 30/8 dell'11.7.2006.

Art. 11

Pubblicazione delle deliberazioni approvate dalla Giunta

1. Tutte le deliberazioni della Giunta regionale sono di norma pubblicate sul sito internet della Regione al termine della seduta secondo le modalità previste dal sistema BGD.
2. La Giunta può decidere, su espressa indicazione del proponente, per motivi riguardanti la tutela della riservatezza che alcune deliberazioni non vengano pubblicate in tutto od in parte nel sito internet della Regione. Non vengono in ogni caso pubblicate le deliberazioni riguardanti atti di natura legale, sanzioni disciplinari.